

a) l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in germi a 30 °C ;

b) l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche.

2. La deroga di cui al comma precedente, lettera b) si deve intendere concessa per un periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 2006, durante il quale, secondo apposito protocollo elaborato dai produttori e dai trasformatori, singoli o associati, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome interessate, verrà applicato un piano di controllo sul latte crudo ed il rispetto da parte dell'operatore dell'Azienda che ha aderito formalmente al piano, di misure igienico- sanitarie atte al ripristino della conformità in cellule somatiche previste nell'Allegato III, sezione IX del regolamento CE n. 853/2004.

3. Al termine del periodo transitorio di cui al comma precedente, il Ministero della Salute in accordo con le Regioni e Province Autonome, rivaluterà la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo di cui al precedente comma, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data.

4. Durante il periodo transitorio sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico -sanitari previsti dall'allegato III, sezione IX, capo I, parte III del Regolamento CE n. 853/2004 e dall'allegato IV del Regolamento CE n. 854/2004.

5. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte non conforme devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione.

Art. 2

1. Gli operatori del settore alimentare, diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, che intendono avvalersi della deroga transitoria di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2006, per l'impiego di latte crudo di cui all'art. 1, lettera a) e b) per la produzione di formaggi che richiedono un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai 60 gg., devono presentare domanda di adesione al protocollo regionale di ripristino delle conformità per il latte crudo previste dall'Allegato III, Sezione IX del Regolamento CE n. 853/2004.

2. I Servizi Veterinari delle AA. SS. LL., trasmetteranno alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle deroghe concesse.

3. Le Regioni e Province Autonome provvederanno ad inoltrare tale elenco al Ministero della Salute- D. G. S. A. N., con cadenza annuale.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta



ALLEGATO

- 1) Parmigiano Reggiano
- 2) Fontina
- 3) Valle d'Aosta Fromadzo